

Cassazione Civile, Sezione I, 2 giugno 1995, n. 6221
Artigianato – Impresa artigiana – Individuazione – Funzione
preminente del lavoro sul capitale – Nozione

(Omissis)

Fatto

Con istanza in data 14 febbraio 1981 il sig. Giovanni Battista Grimaldi, quale titolare dell'omonima impresa, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della s.d.f. Camillo Spanio di M. Spanio e A. Masetti, di un proprio credito ammontante a L. 51.903.600 e fruente, secondo domanda, del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. quale corrispettivo di servizi di trasporto eseguiti a favore della società fallita. A dimostrazione del credito e della qualifica privilegiata erano prodotte fatture nonché certificato della C.C.I.A.A. di Genova comprovante l'iscrizione del creditore nell'albo delle imprese artigiane.

In sede di formazione dello stato passivo il giudice delegato ammetteva il credito dell'istante nella misura indicata, negando peraltro il rango privilegiato, in quanto le dimensioni dell'impresa eccedevano quelle previste per gli artigiani.

Su opposizione allo stato passivo del sig. Grimaldi, il quale insisteva per il riconoscimento della qualifica privilegiata della sua situazione giuridica soggettiva, e nella contestazione del costituito fallimento, pronunciava il Tribunale di Genova che, con sentenza n. 2827-87, non dava accoglimento alla domanda del sig. G.B.

Grimaldi.

In particolare il Tribunale adito, ritenendo che la qualifica artigiana del creditore dovesse valutarsi alla stregua delle disposizioni della L. 8 agosto 1985 n. 443, nel frattempo entrata in vigore, e che su detta base normativa assumesse rilievo determinante accertare la preminenza del fattore lavoro rispetto al capitale investito nell'azienda, riteneva che il compenso del lavoro, ragguagliato ad anno, ammontasse a L. 48.702.743, mentre il capitale investito ammontasse a complessive L. 442.518.000 di cui L. 205.487.000 di capitale fisso (valore di autoveicoli) e L. 237.031.000 di capitale circolante.

Su appello del sig. G.B. Grimaldi, e nel contraddittorio della costituitasi curatela fallimentare, pronunciava la Corte d'Appello di Genova che, con sentenza n. 641-91 dava conferma a quella del Tribunale, pur con motivazione parzialmente diversa.

Ed invero, l'iter logico seguito dalla Corte del merito (tralasciando le situazioni che, proposte in appello, non sono più oggetto del giudizio di legittimità), è il seguente:

a) riteneva innanzi tutto corretto, ai fini del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.p.c., individuare la natura artigiana dell'impresa creditrice sulla base della L. 8 agosto 1985 n. 443 rapportata alla ratio ispiratrice della L. 29 luglio 1975 n. 426, che aveva modificato la disciplina dei privilegi introducendo l'attuale formulazione dell'art. 2751 bis c.c.;

b) riteneva che a tale fine occorreva individuare:

- 1) il tipo di attività dell'impresa;
- 2) la sua forma giuridica;
- 3) le sue dimensioni estrinseche;

4) la prevalenza del lavoro dell'imprenditore rispetto alle sue eventuali altre attività;

5) la preminenza del fattore lavoro rispetto a quello del capitale.

Constatata la sussistenza del requisito sub 1), trattandosi di attività di trasporto prevista dal legislatore tra quelle tipicamente artigiane; constatata anche la sussistenza dei requisiti sub 2) e sub 3), in quanto trattasi di impresa individuale che impiega un numero di dipendenti non superiore al limite di otto previsto dalla legge per le attività di trasporto; ritenuta la sussistenza della prevalenza del lavoro del sig. G.B. Grimaldi nell'impresa rispetto ad altre attività eventuali dello stesso; ciò premesso, tutta la controversia si appuntava sulla preminenza del fattore lavoro rispetto al fattore capitale.

c) In ordine alla determinazione del fattore lavoro, la Corte rilevava un errore in cui era caduto il Tribunale, per avere considerato solo la remunerazione dei lavoratori dipendenti, avendo omesso quella del sig. Grimaldi. Aggiungendo, quindi, al compenso globale corrisposto ai dipendenti anche l'utile ricavato dal sig. G.B. Grimaldi tratto dalla sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento (l'anno anteriore alla domanda di ammissione al passivo e, cioè, il 1980), elevava la remunerazione del fattore lavoro da L. 48.702.743 a L. 68.702.743.

d) In ordine alla lamentata mancanza di rilievo dell'elemento qualitativo del lavoro del titolare, la Corte del merito riteneva trattarsi di una qualificazione generica e priva di significato nel caso di specie, non suscettiva di essere apprezzata concretamente in termini di valore nella sua possibile comparazione con il valore dei beni strumentali; non si comprenderebbe (si sostiene) quale altro elemento dovesse prendersi in considerazione, oltre alla remunerazione del lavoro del titolare ragguagliata all'utile di impresa da esso percepito.

e) Per quanto attiene al capitale fisso (valore degli autoveicoli) la Corte del merito riteneva fondato il rilievo dell'appellante secondo cui non si dovesse prendere in considerazione il valore storico dei beni, ritenendo che, al fine di rendere omogeneo il fattore capitale con il fattore lavoro preso in considerazione sul piano della remunerazione, si dovesse rilevare il valore di consumazione del capitale nell'anno, capitale previamente rivalutato per renderlo corrispondente alla mutata espressione del valore reale in termini monetari.

Conseguentemente il valore storico di L. 205.487.000 veniva rivalutato a L. 367.035.880, e su di esso computata la sola percentuale del 20%, corrispondente alla percentuale di ammortamento a fini fiscali (L. 73.407.176).

f) Per il capitale di esercizio, la Corte di Genova riteneva che non si dovesse tenere conto della totalità dei mezzi finanziari impiegati nel periodo di riferimento, ma dalla parte ragguagliata alla velocità di circolazione cui consegue la periodica ricostituzione del capitale.

Ritenuta detta velocità di circolazione pari a sessanta giorni, il capitale circolante era ridotto ad un sesto e determinato in L. 39.505.166.

g) Poiché il capitale, determinato in totale in L. 112.505.166 (73.407.176 di capitale fisso e L. 39.505.166 di circolante), era superiore al valore del lavoro (L. 68.702.743), la Corte di Genova riteneva essere carente il requisito sopra indicato sub 5) per individuare l'impresa artigiana.

Avverso detta decisione il Sig. Giovanni Battista Grimaldi proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo integrato da memoria; depositava controricorso, integrato da memoria, la curatela fallimentare.

Diritto

Con l'unico mezzo di cassazione il sig. Giovanni Battista Grimaldi deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 della L. 8 agosto 1985 n. 443 e dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente, dopo avere dichiarato espressamente di non contestare l'individuazione della qualifica artigianale sulla base della L. 8 agosto 1985 n. 443, nè i criteri generali adottati dalla Corte del merito; dopo avere dichiarato che non è suscettiva di rilievo in sede di legittimità la rivalutazione all'anno di riferimento del valore storico dei beni costituenti il capitale fisso, appunta la doglianza su tre punti, e cioè:

A) nella determinazione del valore del fattore lavoro, la Corte del merito si è limitata a sommare gli elementi quantitativi, ma non ha apprezzato quelli qualitativi che pur avrebbe dovuto accertare, sia pure con l'ausilio di un consulente tecnico;

B) la mancata considerazione del fatto che alcuni veicoli avevano oltre cinque anni di vita; avendo applicato la percentuale di ammortamento del 20% annuo, detti veicoli avevano ormai consumato il loro valore che non avrebbe potuto entrare nel computo del capitale ai nostri fini, per cui il capitale fisso avrebbe dovuto essere ridotto a L. 36.576.000;

C) la mancata considerazione del fatto che gli incassi godevano della stessa dilazione temporale di 60 giorni relativi al pagamento degli acquisti. Di conseguenza l'impresa, affrontando i costi specifici con gli incassi, non aveva alcun capitale circolante da impiegare negli acquisti, in quanto pagava gli acquisti con gli incassi. L'unico elemento di capitale circolante rilevante sarebbe quindi, in tesi, quello relativo alle spese generali quantificato dalla Corte d'Appello in L. 13.100.000 che, sommato al capitale fisso rettificato (L. 36.576.000), determinerebbe il capitale impiegato in L. 49.676.000, inferiore al valore del fattore lavoro.

Tale essendo l'oggetto dell'analisi in sede di legittimità, quale emerge dalle deduzioni del ricorrente e dal dibattito tra le parti svoltosi, si deve preliminarmente rilevare che tutta una serie di situazioni (rilevanti al fine dell'individuazione del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. ed oggetto di frequenti, e non sempre concordanti, contributi dottrinari), hanno già trovato la loro definizione nei precedenti gradi di giudizio e sono presupposto indiscusso della presente disamina.

È così situazione definita quella secondo cui, ai fini del privilegio indicato, la qualifica artigianale del creditore debba trarsi dalla normativa speciale, rapportata alla L. 29 luglio 1975 n. 426 che ha introdotto l'art. 2751 bis c.c., e non dalla disciplina codicistica della piccola impresa (art. 2083 c.c.), diversamente richiamata per la stessa qualifica ai fini della non sottoponibilità a fallimento dell'artigiano o della società artigiana; è ancora situazione definita quella relativa all'applicabilità nel caso di specie della disciplina della L. 8 agosto 1985 n. 443, ancorché il credito sia sorto nella vigenza della L. 25 luglio 1956 n. 860; è altresì situazione che in questa sede deve darsi per presupposta, quella relativa all'estensibilità all'imprenditore artigianale singolo della disciplina dell'art. 3 della L. n. 443/1985 relativa alla società artigiana ed inerente agli elementi qualificanti, determinati dalla prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e dalla "preminenza" del fattore lavoro (comprensivo del lavoro del titolare e dei dipendenti) rispetto al capitale investito; è, infine, incontrovertito che il capitale da ragguagliare al fattore lavoro, è il capitale, per così dire, consumato nel periodo di riferimento (nella specie ragguagliato ad anno), previa rivalutazione al momento del rilievo del costo storico dei beni costituenti il capitale fisso.

Limitando, quindi, l'analisi, sul piano della attuazione delle norme e della logicità della motivazione svolta dalla Corte di Genova, ai criteri di collegamento volti a rendere omogenei due fattori (capitale e lavoro) per consentire di valutare la preminenza dell'uno e sull'altro, la doglianza sopra indicata sub A) pone in evidenza il rilievo dell'elemento qualitativo del lavoro, da rapportare a quello quantitativo, senza spiegare, peraltro, se e come, nel caso di specie la configurazione qualitativa dell'attività dell'imprenditore, quella quantitativa del fattore lavoro nella sua globalità, nonché quella quantitativa del capitale investito, possano tra di loro coordinarsi.

In linea generale può ben ritenersi che il coordinamento tra la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e la preminenza del fattore lavoro dell'impresa, possa richiedere un momento di coordinamento in relazione a determinate attività, con l'evidenziazione anche di un rilievo qualitativo del lavoro dell'imprenditore che impronti di sé l'intera attività dell'impresa.

La legge (art. 3 comma 2 L. n. 443-85), nella sua formulazione letterale parla di "funzione preminente" del lavoro sul capitale. In una preminenza di "funzione", il rapporto può essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ad alla natura del bene prodotto o del servizio reso.

D'altronde se il lavoro dell'artigiano deve assumere una marcata preponderanza nell'attività di impresa, il bene prodotto ed il servizio reso possono conservare il segno caratteristico e distintivo del suo autore.

In questo modo si conciliano i due criteri di prevalenza e di preminenza che la legge (art. 3 comma 2 L. n. 443-85 citata, ancorché con espresso riferimento alla società artigiana) richiede cumulativamente per la qualifica artigiana, in quanto se la prevalenza deve essere valutata in termini di partecipazione preponderante al processo produttivo e la preminenza in termini di quantità e di funzionalità, non vengono escluse dalla categoria artigiana quelle categorie caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di una limitata organizzazione, abbiano bisogno strutturalmente di notevole impiego di capitali. Basti considerare le imprese artigiane nel settore orafico o nel campo della moda.

L'elemento funzionale o qualitativo, peraltro, perde rilievo, ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, nè richieda, strutturalmente nel tipo e necessariamente, rilevanti investimenti di capitali, potendosi svolgere da caso a caso, sia con elevati sia con modesti capitali.

Questa è l'ipotesi in esame, nella quale la Corte di Genova, con valutazione in fatto retta da idonea motivazione e come tale non censurabile nel giudizio di legittimità, ha considerato che in relazione all'attività di autotrasporto non assuma rilievo la qualità dell'apporto lavorativo del titolare e dei suoi dipendenti rispetto all'entità quantitativa già esaminata. Ciò anche rilevando che è stato considerato, con valutazione di eccezionale ampiezza, l'intero reddito come compenso di lavoro conseguito dal titolare nell'esercizio dell'impresa, mentre tecnicamente detto reddito, corrispondente all'utile dell'impresa, ingloba anche una parte di utile tratto dall'impiego del capitale.

All'infondatezza della prima doglianza, consegue quella del rilievo sopra indicato sub C), in relazione ai criteri di determinazione del c.d. capitale di esercizio.

La tesi secondo cui solo nel caso in cui gli acquisti precedano temporalmente i ricavi possa individuarsi impiego di capitale circolante, non quando i ricavi precedano gli acquisti o siano ad essi contemporanei, è priva di qualsiasi fondatezza, ove si consideri che nel ciclo produttivo deve pur individuarsi un momento unico, o più momenti stemperati progressivamente nel tempo, in cui i primi acquisti vennero fatti o con impiego di capitali propri, o con ricorso al credito finanziario e commerciale. Anche il credito, peraltro, costituisce uno dei fattori finanziari di fonte di capitale circolante. Il costante reimpiego o del denaro o del credito, secondo il ciclo finanziario bimestrale proprio dell'azienda artigiana in esame, secondo la valutazione della Corte del merito, priva di rilievo il fatto della contemporaneità, o no, degli incassi rispetto alle spese.

Rigettata anche la doglianza sopra indicata sub C), diviene priva di rilievo in causa quella sub B).

Quand'anche, infatti, il costante impiego di autoveicoli da trasporto, anche con oltre cinque anni di vita, dimostrasse l'eccessività della percentuale di consumazione rapportata al 20% del valore storico rivalutato (in applicazione del criterio di ammortamento a fini fiscali) ed il valore delle immobilizzazioni consumate nel periodo annuale di riferimento dovesse ridursi a L. 36.576.000, secondo le richieste del ricorrente, ciò malgrado permarrebbe la prevalenza del fattore capitale rispetto a quello lavoro, come conseguenza del mancato accoglimento delle doglianze sub A) e C).

Meramente conseguente è il rigetto del ricorso.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma 3 febbraio 1995.